

---

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO UBI**  
**IN ATTUAZIONE DEL TITOLO V, CAPITOLO 5, DELLA CIRCOLARE N. 263 DEL 27 DICEMBRE 2006,**  
**“NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE” (9° AGGIORNAMENTO DEL 12 DICEMBRE 2011,**  
**RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI)**

---

<b>Articolato</b>	<b>Testo</b>
<b>PREMESSA</b>	<p>Il presente regolamento (il “<b>Regolamento</b>”), adottato in attuazione del Titolo V, Capitolo 5, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, “<i>Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche</i>”, 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, recante disposizioni in materia di “<i>attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati</i>” (le “<b>Disposizioni di Vigilanza 263</b>”), è volto a preservare l’integrità dei processi decisionali riguardanti le Operazioni con Soggetti Collegati (quali <i>infra</i> definite) poste in essere da Unione di Banche Italiane S.p.A. (“<b>UBI Banca</b>” o la “<b>Capogruppo</b>”) e/o delle sue Controllate, bancarie e non bancarie (il “<b>Gruppo UBI</b>”).</p> <p>Con il Regolamento UBI Banca intende, dotarsi di regole interne intese ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Soggetti Collegati, al fine di presidiare il rischio che l’eventuale vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali del Gruppo UBI possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione del Gruppo UBI a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti. Ciò anche al fine del rispetto dei limiti prudenziali definiti nelle Disposizioni di Vigilanza 263 con riferimento al patrimonio di vigilanza.</p> <p>Il Regolamento non intende disciplinare le operazioni con parti correlate di cui al Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “<b>Regolamento Consob</b>”), in quanto oggetto di un’autonoma disciplina interna, come meglio indicato all’Articolo 21.</p> <p>Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione rispettivamente in data 24 gennaio 2017 e 17 gennaio 2017, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati (il “<b>Comitato</b>”) e con il parere del Comitato per il Controllo Interno e sostituisce e aggiorna il precedente regolamento approvato l’8 marzo 2016.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Sezione I</b> <b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b> <b>DEFINIZIONI</b></p>	<p><b>1.- Definizioni</b></p> <p>Nel Regolamento si intendono per:</p> <p><b>“Amministratore Indipendente”</b>: il consigliere di sorveglianza di UBI Banca ovvero l’amministratore di una società del Gruppo UBI che non sia controparte o Soggetto Collegato (<i>infra</i> definito) ovvero non abbia interessi, ai sensi dell’art. 2391 c.c., in un’Operazione con Soggetti Collegati, in possesso, per quanto riguarda UBI Banca dei requisiti di indipendenza a esso applicabili ai sensi di legge e di statuto e di quelli previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, promosso da Borsa Italia S.p.A., e per quanto riguarda le altre società del Gruppo UBI dei requisiti di indipendenza a esso applicabili ai sensi di legge e di statuto. In mancanza di un’espressa previsione statutaria che individua specifici requisiti di indipendenza, dovrà farsi riferimento a quelli previsti dall’art. 2399, lett. b) e c) c.c.;</p> <p><b>“Assemblea”</b>: l’assemblea di UBI Banca;</p> <p><b>“Attività di Rischio”</b>: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi di cui (i) al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 delle Disposizioni di Vigilanza 263, nonché (ii) alle <i>“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”</i> (Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013, come successivamente modificata);</p> <p><b>“Autorità di Vigilanza”</b>: a seconda dei casi, la Banca d’Italia o la Banca Centrale Europea;</p> <p><b>“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”</b>: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui UBI Banca o altra società del Gruppo UBI sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, come meglio precisato nell’allegato B al presente Regolamento;</p> <p><b>“Controllo”</b> (e tutti i termini derivanti da questo vocabolo): ai sensi dell’art. 23 del TUB, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, il controllo sussiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) nei casi previsti dall’art. 2359, commi 1 e 2, c.c.;</li> <li>(ii) in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento su una società;</li> <li>(iii) nei casi di influenza dominante, che si ritengono sussistenti, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: (1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli artt. 2364 e 2364-bis c.c.; (2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; (3)</li> </ul>

	<p>sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite, b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune, c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute, d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; (4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.</p> <p>Il Controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte.</p> <p>Non si considerano indirettamente Controllate le Società e le imprese Controllate da entità a loro volta sottoposte a Controllo Congiunto (come <i>infra</i> definito);</p> <p><b>“Controllo Congiunto”</b>: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica. In tal caso, si considerano controllanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare una influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa<sup>1</sup>;</li> <li>(ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il Controllo.</li> </ul> <p><b>“Disposizioni di Vigilanza 285”</b>: le <i>“Disposizioni di vigilanza per le banche”</i> di cui alla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia, come successivamente modificata;</p> <p><b>“Disposizioni sul Governo Societario”</b>: le <i>“Disposizioni di vigilanza per le banche”</i> di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 delle Disposizioni di Vigilanza 285;</p> <p><b>“Esponenti Aziendali”</b>: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una componente bancaria o un Intermediario Vigilato (come <i>infra</i> definito) del Gruppo UBI. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione. La definizione include altresì il direttore generale e chi svolge incarichi comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.</p> <p><b>“Influenza Notevole”</b>: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo.</p> <p>L'Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o</p>
--	---

<sup>1</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

	<p>superiore (i) al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero (ii) al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.</p> <p>In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'Influenza Notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) essere rappresentati nell'Organo con Funzione di Gestione o nell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di Influenza Notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;</li> <li>(ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di una impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di Controllo Congiunto<sup>2</sup>;</li> <li>(iii) l'esistenza di transazioni rilevanti - intendendosi tali le Operazioni di Maggiore rilevanza come <i>infra</i> definite -, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.</li> </ul> <p>L'Influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a Controllo Congiunto.</p> <p><b>“Intermediario Vigilato”</b>: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, italiane ed estere, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento che fanno parte del Gruppo UBI e hanno un patrimonio di vigilanza (come <i>infra</i> definito) individuale superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo UBI;</p> <p><b>“Organo con Funzione di Controllo”</b>: a seconda del modello di amministrazione e controllo, il Consiglio di Sorveglianza o il Collegio Sindacale;</p> <p><b>“Organo con Funzione di Gestione”</b>: l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Con riferimento a UBI Banca si intende il Consiglio di Gestione;</p> <p><b>“Organo con Funzione di Supervisione Strategica”</b>: l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale. Con riferimento a UBI Banca si intende il Consiglio di Sorveglianza e con riferimento alle Controllate il consiglio di amministrazione;</p> <p><b>“Partecipante”</b>: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB in</p>
--	--

<sup>2</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate al punto ii).

	<p>relazione a UBI Banca e/o ad altra componente bancaria del Gruppo UBI. Per gli Intermediari Vigilati, per Partecipante si intende il soggetto che detiene, a qualsiasi titolo, una quota di partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto in tali società;</p> <p>“<b>Parti Correlate</b>”: i soggetti di cui all’ Articolo 2.2. del presente Regolamento;</p> <p>“<b>Parte Correlata Non Finanziaria</b>”: una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite Società Controllate, attività di impresa non finanziaria, come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche o dai gruppi bancari<sup>3</sup>. Si è in presenza di una Parte Correlata Non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive<sup>4</sup>. La nozione include anche il Partecipante e le Parti Correlate di cui ai punti c) e d) della definizione riportata al successivo Articolo 2.2 che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili<sup>5</sup>.</p> <p>“<b>Patrimonio di Vigilanza</b>”: l’aggregato definito ai fini della disciplina di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 delle Disposizioni di Vigilanza 263, in materia di concentrazione dei rischi.</p> <p>“<b>Persona Rilevante</b>”: il dipendente o collaboratore delle società del Gruppo UBI che non sia Parte Correlata e che sia ascrivibile al “personale più rilevante” del Gruppo UBI ai sensi delle disposizioni della Banca d’Italia sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione di cui alle Disposizioni di Vigilanza 285.</p> <p>“<b>Regolamento OPC</b>”: il regolamento interno per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottato da UBI Banca in ottemperanza al Regolamento Consob.</p> <p>“<b>Società Controllata</b>”: una entità, anche senza personalità giuridica, italiana o estera, sottoposta al Controllo di un’altra entità;</p> <p>“<b>Statuto</b>”: lo statuto sociale di UBI Banca, di volta in volta vigente;</p> <p>“<b>Stretti Familiari</b>”: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente <i>more uxorio</i> di una Parte Correlata o di una Persona Rilevante, nonché i figli di questi ultimi;</p>
--	--

<sup>3</sup> Cfr. Disposizioni di Vigilanza 285, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione I.

<sup>4</sup> Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; – per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell’ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

<sup>5</sup> Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 285, è considerata “*impresa non finanziaria, un’impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un’impresa assicurativa, finanziaria o strumentale. Rientrano nella definizione di “impresa non finanziaria” le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica impresa non finanziaria.*”

	<p>“TUB”: il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come successivamente modificato;</p> <p>“TUF”: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico della Finanza, come successivamente modificato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>DEFINIZIONE DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI</b></p>	<p><b>2.1.- Definizione di Operazioni con Soggetti Collegati</b></p> <p>Si considera “<b>Operazione con Soggetti Collegati</b>” la transazione con Soggetti Collegati (come <i>infra</i> definiti) che comporta l’assunzione di Attività di Rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione, nonché gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di un Soggetto Collegato.</p> <p><u>Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) quelle effettuate tra componenti del Gruppo UBI quando tra esse intercorre un rapporto di Controllo totalitario, anche Congiunto;</li> <li>b) i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle Disposizioni di Vigilanza 285, in materia di politiche e prassi di remunerazione;</li> <li>c) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall’Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dall’Autorità di Vigilanza nell’interesse della stabilità del Gruppo UBI.</li> <li>d) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “<i>collateral</i>” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato; le operazioni connesse a <i>covered bond</i>, cartolarizzazioni e similari sono da considerarsi comprese nelle operazioni di trasferimento infragruppo poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.</li> </ol> <p><b>2.2.- Definizione di Parte Correlata</b></p> <p>Si definiscono “<b>Parti Correlate</b>” i soggetti di seguito indicati in virtù delle relazioni intrattenute con UBI Banca o con altra componente bancaria o Intermediario Vigilato del Gruppo UBI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gli Esponenti Aziendali;</li> <li>b) i Partecipanti;</li> <li>c) qualsiasi soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’Organo con Funzione di Gestione o dell’Organo con Funzione di Supervisione Strategica di UBI Banca o di altra componente bancaria o di un Intermediario Vigilato del Gruppo UBI, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;</li> </ol>

	<p>d) una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui UBI Banca o altra società del Gruppo UBI è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza Notevole.</p> <p><b>2.3.- Definizione di Soggetti Connessi e di Soggetti Connessi alle Persone Rilevanti</b></p> <p>Si considerano “<b>Soggetti Connessi</b>” a una Parte Correlata di UBI Banca e/o di altra società del Gruppo UBI:</p> <p>a) le Società e le imprese anche costituite in forma non societaria Controllate da una Parte Correlata;</p> <p>b) i soggetti che Controllano una Parte Correlata tra quelle indicate alle lettere b) e c) della definizione di cui al precedente Articolo 2.2., ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune Controllo con la medesima Parte Correlata;</p> <p>c) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese Controllate da questi ultimi.</p> <p>Si considerano “<b>Soggetti Connessi alle Persone Rilevanti</b>”:</p> <p>a) le Società e le imprese anche costituite in forma non societaria Controllate da una Persona Rilevante;</p> <p>b) gli Stretti Familiari di un Persona Rilevante e le società o le imprese Controllate da questi ultimi.</p> <p><b>2.4.- Definizione di Soggetti Collegati</b></p> <p>Si considerano “<b>Soggetti Collegati</b>” a UBI Banca e alle società del Gruppo UBI l'insieme costituito dalle Parti Correlate e da tutti i relativi Soggetti Connessi, nonché dalle Persone Rilevanti e dai Soggetti Connessi alle Persone Rilevanti.</p>
<p align="center"><b>Articolo 3</b></p> <p align="center"><b>DESTINATARI DEL REGOLAMENTO E PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI</b></p>	<p><b>3.1.- Destinatari del Regolamento</b></p> <p>Il presente Regolamento è destinato a tutte le società del Gruppo UBI, comprese le componenti non bancarie, le quali sono tenute all'integrale rispetto e applicazione delle disposizioni in esso contenute. Il medesimo Regolamento si applica altresì, <i>mutatis mutandis</i>, alle componenti estere del Gruppo UBI, compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui le stesse hanno la propria sede legale.</p> <p><b>3.2.- Perimetro dei Soggetti Collegati</b></p> <p>Ciascuna società del Gruppo UBI fa riferimento, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente Regolamento, al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato per l'intero Gruppo UBI.</p>
<p align="center"><b>Articolo 4</b></p> <p align="center"><b>TIPOLOGIE DI OPERAZIONI CON SOGGETTI</b></p>	<p><b>4.1.- Operazioni di Maggiore Rilevanza</b></p> <p>Si considerano “<b>Operazioni di Maggiore Rilevanza</b>” quelle Operazioni con Soggetti Collegati in cui</p>

<p style="text-align: center;"><b>COLLEGATI</b></p>	<p>almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda delle caratteristiche di ciascuna singola operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:</p> <p>a) <i>Indice di rilevanza del controvalore</i>: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il Patrimonio di Vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se le condizioni economiche dell'operazione sono definite il controvalore è: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;</li> <li>(ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il <i>fair value</i> determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;</li> <li>(iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.</li> </ul> </li> <li>- Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione corrisponde al valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo<sup>6</sup>.</li> </ul> <p>b) <i>Indice di rilevanza dell'attivo</i>: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo (ivi incluse le poste fuori bilancio) risultante dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.</li> <li>- Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;</li> <li>(ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.</li> </ul> </li> <li>- Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che sarà attribuito all'attività a seguito dell'acquisizione;</li> <li>(ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.</li> </ul> </li> </ul>
---	---

<sup>6</sup> Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.



	<p>Quanto a UBI Banca, si considerano altresì Operazioni di Maggiore Rilevanza le Operazioni con Soggetti Collegati in relazione alle quali sia chiamato a deliberare il Consiglio di Sorveglianza ai sensi dello Statuto in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile e dalle Disposizioni sul Governo Societario.</p> <p><b><u>4.2.- Operazioni di Minore Rilevanza</u></b>  Si considerano “Operazioni di Minore Rilevanza” quelle Operazioni con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo (quali <i>infra</i> definite).</p> <p><b><u>4.3.- Operazioni con Soggetti Collegati compiute da Società Controllate da UBI Banca</u></b>  Qualora, in forza di previsioni dello Statuto ovvero di procedure interne adottate da UBI Banca, il Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione ovvero anche un Esponente Aziendale della Capogruppo in forza delle deleghe allo stesso conferite debba, in via preventiva, esaminare o approvare operazioni che devono essere realizzate da Società Controllate da UBI Banca e che sono qualificabili come Operazioni con Soggetti Collegati, l’organo della Capogruppo competente a esaminarle o approvarle preventivamente deve informarne con la massima tempestività il Comitato (come <i>infra</i> definito) e, in questo caso, troveranno applicazione le disposizioni del presente Regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni di carattere procedurale dettate per ciascuna tipologia di Operazione con Soggetti Collegati.</p> <p><b><u>4.4.- Determinazione della rilevanza delle Operazioni con Soggetti Collegati</u></b>  Ai fini della determinazione della rilevanza delle Operazioni con Soggetti Collegati sulla cui base, ai sensi del presente Regolamento, sono definite le fattispecie di Operazione di Maggiore Rilevanza, Operazione di Minore Rilevanza ovvero Operazione di Importo Esiguo (quali <i>infra</i> definite), le medesime sono valutate su base individuale, fatto salvo il caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, il cui valore deve essere cumulato ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b>  <b>CASI DI ESCLUSIONE</b></p>	<p><b><u>5.1.- Operazioni con Soggetti Collegati escluse dall’ambito di applicazione delle procedure deliberative di cui alla Sezione III del Regolamento</u></b></p> <p>Le Operazioni con Soggetti Collegati indicate nel seguente elenco sono escluse dall’ambito di applicazione delle procedure deliberative di cui alla Sezione III del presente Regolamento:</p> <p>A. le “Operazioni di Importo Esiguo”, intendendosi per tali le Operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore è inferiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila).</p>

Inoltre, qualora una Operazione con Soggetti Collegati fosse conclusa con un Esponente Aziendale e relativi Soggetti Connessi, nonché con Persone Rilevanti e Soggetti Connessi alle Persone Rilevanti, la stessa si considererà Operazione di Importo Esiguo qualora il controvalore non fosse superiore a Euro 100.000 (centomila).

L'Organo con Funzione di Supervisione Strategica di ciascuna società del Gruppo UBI ha il compito di verificare eventuali possibili elusioni dovute a frazionamenti di operazioni che consentano di beneficiare, nonostante il loro valore complessivo, dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità;

- B. le “**Operazioni Ordinarie**”, intendendosi per tali le Operazioni di Minore Rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività di UBI Banca o delle altre società del Gruppo UBI e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*. Nel valutare un'Operazione di Minore Rilevanza quale Operazione Ordinaria, UBI Banca e le altre società del Gruppo UBI tengono conto almeno dei seguenti elementi: (i) la riconducibilità all'ordinaria attività, (ii) l'oggettività delle condizioni, (iii) la semplicità dello schema economico-contrattuale, (iv) la contenuta rilevanza quantitativa e (v) la tipologia di controparte.

Qualora UBI Banca o altra società del Gruppo UBI approvasse un'Operazione Ordinaria:

- (i) la relativa delibera deve contenere gli elementi comprovanti il suo carattere “ordinario”;
- (ii) i competenti organi deliberativi forniscono: (i) ai rispettivi Organi con Funzione di Supervisione Strategica nonché (ii) ai rispettivi Comitati (come *infra* definiti), su base trimestrale una completa informativa sulle Operazioni Ordinarie concluse nel periodo di riferimento, affinché i destinatari possano proporre gli opportuni correttivi ai criteri di valutazione adottati ai fini della riconducibilità di una Operazione di Minore Rilevanza nell'ambito delle Operazioni Ordinarie;

- C. le operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente nonché le operazioni con società sottoposte a Influenza Notevole, qualora nelle Società Controllate o sottoposte a Influenza Notevole che sono controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altri Soggetti Collegati.

Ferma restando la valutazione di significatività da effettuarsi caso per caso, in via generale, si considerano sussistere interessi significativi di altri Soggetti Collegati, alla luce dei vantaggi patrimoniali che tali soggetti potrebbero conseguire dalla realizzazione dell'Operazione, qualora:

- (i) vi sia condivisione, tra le società parti dell'Operazione, di uno o più Esponenti Aziendali, allorché tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o sottoposte a Influenza Notevole con le quali l'Operazione è realizzata;
- (ii) la società controparte dell'Operazione che sia Controllata da, o sottoposta a Influenza Notevole di, una società del Gruppo UBI diversa dalla Capogruppo sia partecipata (anche indirettamente) dalla Capogruppo e il peso effettivo di tale partecipazione superi il peso

	<p>effettivo della partecipazione dalla stessa detenuta nella società del Gruppo UBI che intende realizzare l'Operazione.</p> <p>Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale detenuta nella Società del Gruppo UBI attraverso cui la Capogruppo detiene la partecipazione nella società controparte dell'Operazione che sia Controllata da, o sottoposta a Influenza Notevole di, altra società del Gruppo UBI<sup>7</sup>. Qualora, oltre alla predetta partecipazione (anche indiretta), UBI Banca fosse titolare di altri interessi economici nell'Operazione, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo;</p> <p>(iii) la Società Controllata o sottoposta a Influenza Notevole controparte dell'Operazione sia partecipata, in misura almeno pari al 20% del capitale, da uno o più Partecipanti diversi dalla Capogruppo.</p> <p>Nel caso in cui UBI Banca o altra società del Gruppo UBI approvi Operazioni di cui al presente punto C), i competenti organi deliberativi di UBI Banca e delle altre Società del Gruppo UBI forniscono (i) ai rispettivi Organi con Funzione di Supervisione Strategica nonché (ii) ai rispettivi Comitati (ovvero, nelle società del Gruppo UBI che non abbiano istituito un Comitato, agli Amministratori Indipendenti), su base trimestrale una completa informativa sulle Operazioni con Soggetti Collegati soggette alla disciplina di cui al presente punto C) concluse nel periodo di riferimento, affinché i destinatari possano proporre gli opportuni correttivi ai criteri di valutazione adottati in merito alla sussistenza di interessi significativi di altri Soggetti Collegati.</p> <p>Il presente Articolo 5.1 lett. C) non si applica alle operazioni effettuate tra società appartenenti al Gruppo UBI quando tra di esse intercorre un rapporto di Controllo totalitario, anche Congiunto, e che sono del tutto escluse dalle regole procedurali secondo quanto previsto dall'Articolo 2.1., comma 2 lett. a) del presente Regolamento.</p>

<sup>7</sup> Esempi:

(i) **Interesse Significativo di UBI Banca:** la società A (UBI Banca) controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B la quale, a sua volta, controlla con la medesima percentuale la società C. Inoltre, A (UBI Banca) detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A (UBI Banca) detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a  $50\% + (50 \times 50\%) = 75\%$ , mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%: esiste quindi un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C;

(ii) **Interesse non Significativo:** la società A (UBI Banca) controlla con il 30% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il 10% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A (UBI Banca) non detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a  $10\% + (30 \times 50\%) = 25\%$ , mentre il peso della partecipazione in B è pari al 30%: non esiste quindi, in assenza di altri interessi significativi, un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.”

<p style="text-align: center;"><b>Sezione II</b> <b>COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI</b> <b>INDIPENDENTI</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <b>COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO</b></p>	<p><b>6.1.- Funzioni del Comitato</b></p> <p>Ciascuna società del Gruppo UBI istituisce un comitato, composto da Amministratori Indipendenti, interno all’Organo con Funzione di Supervisione Strategica, il quale è coinvolto nella fase pre-deliberativa o istruttoria delle Operazioni con Soggetti Collegati assoggettate alle disposizioni del presente Regolamento ed è chiamato ad esprimersi con un parere motivato a supporto dell’organo competente a deliberare l’operazione (di seguito, “<b>Comitato Soggetti Collegati</b>” o, in breve, il “<b>Comitato</b>”); nell’ambito del presente Regolamento, vengono nel dettaglio declinate le competenze del Comitato in funzione della tipologia di operazione, in ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza 263.</p> <p>In UBI Banca, il Comitato Soggetti Collegati coincide con il “Comitato Parti Correlate” istituito ai sensi del Regolamento OPC, che assume la denominazione di “Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati”.</p> <p>Fermo il rispetto dei criteri di composizione di cui al successivo Articolo 7.1. del Regolamento, nelle componenti bancarie del Gruppo UBI il Comitato può coincidere con il Comitato Rischi o con il Comitato per il Controllo Interno, ove esistente.</p> <p>Nelle società del Gruppo UBI in cui non sia presente un sufficiente numero di Amministratori Indipendenti, le funzioni del Comitato sono svolte singolarmente dall’unico Amministratore Indipendente o congiuntamente, nel caso in cui ve ne siano due.</p> <p>In ogni caso, le componenti non bancarie del Gruppo UBI e le componenti bancarie del Gruppo UBI non tenute, ai sensi delle Disposizioni sul Governo Societario, a costituire comitati interni all’Organo con Funzione di Supervisione Strategica, possono assegnare le funzioni attribuite al Comitato a singoli o a più Amministratori Indipendenti.</p> <p>Con riferimento alle componenti non bancarie del Gruppo UBI, in mancanza di Amministratori Indipendenti, le funzioni del Comitato saranno svolte dal collegio sindacale o dall’organo di controllo a questo equivalente.</p> <p><b>6.2.- Nozione di parere favorevole del Comitato</b></p> <p>Ai fini del presente Regolamento, si considera favorevole il parere con cui il Comitato (<i>i</i>) abbia manifestato la propria condivisione dell’Operazione con Soggetti Collegati sottoposta al suo preventivo esame, ovvero (<i>ii</i>) abbia richiesto che l’Operazione con Soggetti Collegati sottoposta al suo preventivo esame sia subordinata a talune condizioni, successivamente accolte dall’organo competente a deliberare in merito a detta Operazione. Per converso, non può considerarsi favorevole il parere con cui il Comitato abbia espresso la propria contrarietà anche soltanto su un singolo aspetto dell’Operazione con Soggetti Collegati sottoposta al suo preventivo esame.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <b>COMPOSIZIONE E DURATA DEL COMITATO</b></p>	<p><b>7.1.- <u>Composizione</u></b> Il Comitato è composto da 3 (tre) membri permanenti, nominati dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica tra i propri componenti in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili per ciascuna società del Gruppo UBI in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e di statuto.</p> <p><b>7.2.- <u>Durata.</u></b> Il Comitato dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica l'Organo con Funzione di Supervisione Strategica che lo ha nominato.</p> <p><b>7.3.- <u>Presidente</u></b> Il Presidente del Comitato è nominato dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica tra i componenti del Comitato all'atto della nomina. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ne assume i compiti il componente del Comitato con anzianità di carica maggiore nell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, gli subentra il componente del Comitato con anzianità di carica maggiore nell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età, e ciò sino alla data in cui l'organo con Funzione di Supervisione Strategica abbia designato il nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Comitato, ne prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione nonché trasmette ai competenti organi i pareri deliberati dal Comitato in ottemperanza al presente Regolamento.</p> <p><b>7.4.- <u>Revoca e decadenza dei componenti</u></b> Ciascun componente del Comitato può essere revocato dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica che provvede contestualmente alla sua sostituzione. La revoca dei membri del Comitato deve essere debitamente motivata. In caso di rinuncia, morte o sopravvenuta incapacità di un componente del Comitato, quest'ultimo oppure il Presidente ne dà tempestiva comunicazione all'Organo con Funzione di Supervisione Strategica che procede alla sua sostituzione.</p>

	<p><b><u>7.5.- Componenti non permanenti.</u></b> L'Organo con Funzione di Supervisione Strategica ha la facoltà, ove possibile, di aumentare a 5 (cinque) i membri del Comitato tramite la nomina di due membri non permanenti, designati tra i propri componenti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto, qualora ciò si renda necessario in ragione del valore, della natura e delle specifiche caratteristiche e/o della complessità di ciascuna singola Operazione con Soggetti Collegati in relazione alla quale il Comitato è chiamato a svolgere le proprie funzioni.</p> <p><b><u>7.6.- Durata in carica dei componenti non permanenti</u></b> I membri non permanenti restano in carica sino al completamento delle attività richieste al Comitato in relazione alla singola Operazione con Soggetti Collegati per la quale essi sono stati nominati.</p>
<p align="center"><b>Articolo 8</b> <b>REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E</b> <b>INDIPENDENZA</b></p>	<p><b><u>8.1.- Requisiti di professionalità</u></b> Tutti i membri del Comitato sono in possesso di competenze e professionalità legate all'attività svolta da ciascuna società del Gruppo UBI e adeguate all'autonomia di giudizio che qualifica il loro ruolo.</p> <p><b><u>8.2.- Ulteriori requisiti di professionalità dei componenti non permanenti</u></b> I membri non permanenti devono essere dotati di un più elevato livello di competenze specifiche in relazione alla natura e alle caratteristiche tecniche della singola Operazione con Soggetti Collegati per la quale è richiesta la loro partecipazione alle attività del Comitato.</p> <p><b><u>8.3.- Verifica dei requisiti di indipendenza</u></b> Il possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei componenti del Comitato è attestato dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica all'atto della nomina ed è periodicamente verificato ogni semestre.</p>
<p align="center"><b>Articolo 9</b> <b>INCOMPATIBILITÀ</b></p>	<p><b><u>9.1.- Incompatibilità dei componenti del Comitato</u></b> Qualora uno dei membri del Comitato non possa essere considerato un Amministratore Indipendente in relazione a una singola Operazione con Soggetti Collegati per la quale il Comitato è chiamato a esprimere il proprio parere preventivo, esso è tenuto a segnalare prontamente tale situazione all'Organo con Funzione di Supervisione Strategica affinché lo stesso proceda alla dichiarazione di incompatibilità di tale componente e alla sua contestuale sostituzione con un altro Amministratore Indipendente, limitatamente alla singola Operazione con Soggetti Collegati per cui si è verificata l'incompatibilità.</p>

<p align="center"><b>Articolo 10</b> <b>COMPENSO</b></p>	<p><b><u>10.1.- Compensi dei componenti del Comitato</u></b> A tutti i componenti del Comitato, compresi gli eventuali membri non permanenti, potrà essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio, un compenso per l'opera svolta in relazione alla valutazione delle Operazioni con Soggetti Collegati per la quale il Comitato è chiamato a svolgere le proprie funzioni. Tale compenso è determinato dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica e, con riferimento alle Società Controllate di UBI Banca, previo benestare della Capogruppo.</p>
<p align="center"><b>Articolo 11</b> <b>CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL COMITATO</b></p>	<p><b><u>11.1.- Poteri di convocazione</u></b> Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o da un componente del Comitato con specifica richiesta scritta al Presidente.</p> <p><b><u>11.2.- Modalità di convocazione</u></b> La riunione del Comitato è convocata con avviso da inviarsi tramite email o qualsiasi altro mezzo telematico che garantisca la prova della ricezione, spedito almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, in tempo utile per consentire ai componenti una sufficiente informazione sugli argomenti in discussione. L'avviso di convocazione è seguito dall'invio della documentazione necessaria per assicurare al meglio lo svolgimento dei compiti assegnati ai componenti del Comitato. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. In tale caso, nel corso della riunione dovranno comunque essere assicurate una esauriente trattazione di ogni argomento e una particolare attenzione al contenuto dei documenti che non è stato possibile trasmettere in via ordinaria.</p> <p><b><u>11.3.- Riunione totalitaria</u></b> Si intende in ogni caso validamente costituita la riunione del Comitato alla quale, pur in assenza di una formale convocazione ai sensi del precedente Articolo 11.2. partecipino tutti i componenti del Comitato ovvero qualora gli assenti abbiano espresso per iscritto il previo consenso al suo svolgimento.</p> <p><b><u>11.4.- Flusso informativo a favore del Comitato</u></b> Per consentire il più corretto ed efficiente funzionamento del Comitato, è fatto obbligo all'organo competente a deliberare in merito a una Operazione con Soggetti Collegati sottoposta al preventivo parere del Comitato di informare il Presidente del Comitato della prospettata Operazione con la massima tempestività (informandone altresì il Presidente dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica anche per le eventuali determinazioni di cui al precedente Articolo 7.5.), trasmettendo, unitamente a tale</p>

comunicazione, tutte le informazioni utili al riguardo. Successivamente a tale comunicazione, il Presidente dell'organo competente a deliberare in merito all'Operazione con Soggetti Collegati ovvero l'organo a ciò delegato è tenuto a comunicare prontamente qualsiasi ulteriore informazione riguardante la specifica Operazione con Soggetti Collegati.

**11.5.- Validità delle riunioni e delle deliberazioni**

Per la validità delle riunioni del Comitato occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica (inclusi i membri non permanenti, ove nominati) e le relative determinazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Ciascun componente del Comitato ha diritto a un solo voto.

**11.6.- Luogo delle riunioni**

Le sedute del Comitato si tengono di regola presso la sede della società in cui esso è stato istituito; il Comitato può altresì riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.

Le riunioni del Comitato possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ogni partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia consentito a ciascuno di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in esame; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

**11.7.- Verbale delle riunioni**

Per ogni riunione del Comitato è redatto apposito verbale a cura di un segretario designato dal Comitato anche al di fuori dei propri componenti.

Il verbale è trasmesso agli intervenuti e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Copia del verbale è custodita dal segretario del Comitato e tenuta a disposizione del Comitato stesso e dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica, al quale il Presidente del Comitato dà informazione alla prima riunione utile.

**11.8.- Partecipazione alle riunioni**

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, in relazione all'argomento trattato, gli Esponenti Aziendali e tutti gli altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Comitato per l'elaborazione del proprio parere.



## Articolo 12

### ASSISTENZA DI ESPERTI INDIPENDENTI

#### **12.1.- Attività degli esperti indipendenti**

Ferma restando la possibilità, prevista dal precedente Articolo 7.5., di incrementare il numero dei componenti del Comitato mediante la nomina di due membri non permanenti, in relazione a ciascuna singola Operazione con Soggetti Collegati per la quale è chiamato a svolgere le proprie funzioni, è attribuita al Comitato la facoltà di ricorrere, a spese della società del Gruppo UBI che lo ha istituito, all'assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Non si considerano esperti indipendenti e pertanto non possono assistere il Comitato i soggetti che versino in una o più delle seguenti situazioni:

(a) gli Esponenti Aziendali, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Esponenti Aziendali, gli amministratori e i sindaci delle Società Controllate, della/e società Controllante/i ovvero delle società sottoposte al comune Controllo, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di tali amministratori e sindaci;

(b) coloro che sono legati alla società del Gruppo UBI che ha istituito il Comitato ovvero alla/e Controllante/i, a Società Controllate ovvero a società sottoposte al comune Controllo della società del Gruppo UBI che ha istituito il Comitato, nonché ad uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a) da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

(c) abbiano interessi alla realizzazione dell'Operazione con Soggetti Collegati tali da compromettere l'indipendenza del proprio giudizio].

La sussistenza del requisito di indipendenza sarà inoltre attestata dall'esperto medesimo, in occasione del conferimento dell'incarico.

#### **12.2.- Nomina degli esperti indipendenti**

Relativamente a ciascuna società del Gruppo UBI, qualora sia il Comitato sia l'organo competente a deliberare su un'Operazione con Soggetti Collegati sottoposta al preventivo parere del Comitato, intendano avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti, il Comitato indica preventivamente una rosa di soggetti idonei a svolgere tale ruolo tra i quali l'organo competente a deliberare in merito all'Operazione con Soggetti Collegati potrà selezionare l'esperto di cui intende avvalersi. L'incarico così conferito dovrà espressamente prevedere che gli esperti indipendenti selezionati assistano anche e specificamente i componenti del Comitato nello svolgimento dei compiti a essi assegnati ai sensi del presente Regolamento.

In relazione a ciascuna Operazione con Soggetti Collegati per cui è richiesta l'assistenza degli esperti indipendenti, per sostenere i costi dei servizi resi da questi ultimi, il Comitato potrà disporre di importi differenti determinabili in base al controvalore di ciascuna operazione, da calcolare come segue:

- per un controvalore inferiore a Euro 1.000.000, un importo pari al 2,5% del controvalore e comunque non superiore a Euro 20.000;
- per un controvalore superiore a Euro 1.000.000 fino a Euro 10.000.000, un importo pari al 1,75% del

	<p>controvalore e comunque non superiore a Euro 100.000;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>per un controvalore superiore a Euro 10.000.000 fino a Euro 50.000.000</u>, un importo pari al 1% del controvalore e comunque non superiore a Euro 350.000;</li> <li>- <u>per un controvalore superiore a Euro 50.000.000 fino a Euro 100.000.000</u>, un importo pari al 0,6% del controvalore e comunque non superiore a Euro 500.000;</li> <li>- <u>per un controvalore superiore a Euro 100.000.000 fino a Euro 250.000.000</u>, un importo pari allo 0,4% del controvalore e comunque non superiore a Euro 750.000;</li> <li>- <u>per un controvalore superiore a Euro 250.000.000 fino a Euro 500.000.000</u>, un importo pari allo 0,25% del controvalore e comunque non superiore a Euro 900.000;</li> <li>- <u>per un controvalore superiore a Euro 500.000.000</u>, un importo pari allo 0,2% del controvalore e comunque non superiore a Euro 2.500.000.</li> </ul> <p>Qualora, in ragione delle caratteristiche dell'Operazione con Soggetti Collegati, il Comitato ritenesse che i compensi da determinare in base al criterio sopraindicato risultassero inadeguati stante l'attività richiesta agli esperti indipendenti, lo stesso potrà interessare di ciò l'organo con Funzione di Gestione che, sentito l'Organo con Funzione di Controllo, assumerà le opportune determinazioni al riguardo.</p> <p>Il limite di spesa così determinato per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati non opera per la Capogruppo, qualora la medesima Operazione sia altresì qualificata come Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi del Regolamento OPC.</p>
<p><b>Sezione III</b> <b>DISPOSIZIONI</b> <b>PROCEDURALI</b></p>	
<p><b>Articolo 13</b> <b>PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI</b> <b>DI MAGGIORE RILEVANZA</b></p>	<p><b>13.1.- Regole per l'assunzione della deliberazione</b></p> <p>Le delibere inerenti alle Operazioni di Maggiore Rilevanza da compiersi da parte di UBI Banca sono assunte dal Consiglio di Gestione o dal Consiglio di Sorveglianza in base alle rispettive competenze previste dalla legge o dallo statuto e salvo che la legge non ne attribuisca la competenza all'Assemblea. Per le società del Gruppo UBI che adottano il modello di <i>governance</i> tradizionale l'organo competente a deliberare in merito a tali Operazioni è il Consiglio di Amministrazione, anche in questo caso salvo che la legge o lo statuto non ne attribuisca la competenza all'assemblea.</p> <p>Per poter deliberare in merito a una Operazione di Maggiore Rilevanza, l'organo competente sarà tenuto ad acquisire preventivamente, e quindi non potrà assumere alcuna delibera vincolante senza, un motivato parere non vincolante del Comitato sulla sussistenza dell'interesse della società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.</p>

### **13.2.- Coinvolgimento del Comitato**

Anche ai fini della redazione del parere preventivo di cui al precedente Articolo 13.1., il Comitato è coinvolto nelle trattative e nella fase istruttoria relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, e ciò attraverso (i) la ricezione di una completa informativa sui diversi profili dell'Operazione di Maggiore Rilevanza (i.e. controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.) che gli organi delegati e/o i soggetti incaricati dal competente organo deliberativo alla conduzione delle trattative o dell'istruttoria (collettivamente, gli “**Incaricati**”) hanno l'obbligo di trasmettere con la massima tempestività durante le suddette fasi di trattativa e istruttoria e comunque sino alla loro conclusione nonché (ii) la facoltà di formulare osservazioni e richiedere informazioni agli Incaricati in qualsiasi momento antecedente il perfezionamento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.

Qualora le condizioni dell'Operazione di Maggiore Rilevanza siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione che gli Incaricati dovranno fornire al Comitato nonché, ai sensi del successivo Articolo 13.3., al competente organo deliberativo, dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato rappresenta senza indugio agli Incaricati e ai competenti organi deliberativi le lacune o le inadeguatezze informative eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa.

### **13.3.- Trasmissione del parere del Comitato e informativa preventiva all'organo competente a deliberare**

Ai fini della valutazione di ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, il Presidente del Comitato trasmette al competente organo deliberativo, entro il **quinto giorno** precedente la riunione in cui lo stesso è chiamato a deliberare in merito a tale Operazione, il parere del Comitato unitamente agli elementi informativi e alla documentazione utilizzati per la redazione del medesimo parere.

Entro il medesimo termine, gli Incaricati trasmettono al competente organo deliberativo informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e modalità dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.

Il Comitato rappresenta senza indugio ai competenti organi deliberativi le lacune o le inadeguatezze informative eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa.

### **13.4.- Approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza in caso di parere negativo del Comitato**

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato, l'organo competente a deliberare può comunque approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza, a condizione che:

a) nel caso in cui l'Operazione con Soggetti Collegati debba essere deliberata da UBI Banca, (i) sia

stato richiesto e ottenuto, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla richiesta, il parere preventivo del Consiglio di Sorveglianza ove la competenza a deliberare spetti al Consiglio di Gestione, ovvero (ii) la delibera sia stata assunta a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio di Sorveglianza ove la competenza a deliberare spetti a tale organo;

- b) nel caso in cui l'Operazione con Soggetti Collegati debba essere deliberata da società del Gruppo UBI, sia stato richiesto e ottenuto, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla richiesta, il parere preventivo del Collegio Sindacale.

Ai fini del rilascio dei pareri di cui alle precedenti lettere a) e b) il Comitato trasmette al Consiglio di Sorveglianza ovvero all'Organo con Funzione di Controllo tutte le informazioni, fornite di adeguato supporto documentale, di cui ha potuto disporre ai sensi del precedente Articolo 13.2..

### **13.5.- Coordinamento con il Regolamento OPC**

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza da porsi in essere da parte di UBI Banca non troverà applicazione il precedente Articolo 13.4., allorché, ai sensi del Regolamento OPC, le stesse debbano essere sottoposte a una successiva deliberazione non vincolante dell'Assemblea in quanto deliberate nonostante il parere negativo del Comitato.

### **13.6.- Delibere dell'organo competente**

Le deliberazioni con cui il competente organo di UBI Banca o di altra società del Gruppo UBI approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza forniscono adeguata motivazione in merito:

- (i) all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (ii) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, fornendo, a tal proposito, adeguati elementi di supporto con la documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato ovvero, a seconda del caso, dell'Organo con Funzione di Controllo - nell'ipotesi in cui tali organi siano intervenuti a seguito del rilascio di un parere negativo da parte del Comitato -, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro in merito alle osservazioni formulate.

### **13.7.- Informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza deliberate nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi**

Gli organi di UBI Banca e delle altre società del Gruppo UBI che abbiano deliberato Operazioni di

	<p>Maggiore Rilevanza nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato ovvero, a seconda dei casi, dell'Organo con Funzione di Controllo - nell'ipotesi in cui tali organi siano intervenuti a seguito del rilascio di un parere negativo da parte del Comitato -, comunicano, di volta in volta e senza indugio, tale circostanza agli organi sociali con Funzioni di Gestione, Supervisione Strategica e/o, a seconda del modello <i>governance</i> adottato dalla società interessata, Controllo che non abbiano concorso all'assunzione della delibera.</p> <p>La Capogruppo e le altre società del Gruppo UBI portano a conoscenza delle rispettive assemblee dei soci, quantomeno in occasione delle assemblee annuali convocate, a seconda del caso, ai sensi degli artt. 2364-<i>bis</i> e 2364 c.c., il compimento di Operazioni con Soggetti Collegati approvate nonostante il parere negativo dei rispettivi Comitati ovvero, ove rilasciato, nonostante il successivo parere negativo dell'Organo con Funzione di Controllo.</p> <p><b>13.8.- <u>Informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza</u></b></p> <p>Gli Incaricati ovvero i soggetti all'uopo individuati dal competente organo deliberativo per l'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza forniscono agli organi sociali con Funzioni di Gestione, Supervisione Strategica e/o, a seconda del modello <i>governance</i> adottato dalla società interessata, Controllo, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Nell'ambito di tale informativa, è data evidenza dell'avveramento delle condizioni, se previste, a cui il Comitato aveva subordinato il proprio parere favorevole alla realizzazione di una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza.</p>
<p align="center"><b>Articolo 14</b></p> <p><b>PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA</b></p>	<p><b>14.1.- <u>Regole per l'assunzione della deliberazione</u></b></p> <p>La delibera inerente alle Operazioni di Minore Rilevanza da compiersi da parte di UBI Banca o di altra società del Gruppo UBI può essere assunta dall'organo competente ai sensi di legge, dello statuto, ovvero in virtù delle deleghe a esso conferite, soltanto previo motivato parere non vincolante del Comitato circa la sussistenza dell'interesse della società al compimento di tale Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.</p> <p><b>14.2.- <u>Coinvolgimento del Comitato</u></b></p> <p>Anche ai fini della redazione del parere di cui al precedente Articolo 14.1. del presente Regolamento, il Comitato riceve con la massima tempestività una completa informativa sui diversi profili dell'Operazione di Minore Rilevanza (<i>i.e.</i> controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.) da parte dei soggetti competenti a deliberare in merito alla medesima Operazione ovvero dai soggetti dagli stessi all'uopo delegati, con la specificazione, supportata da oggettivi elementi di riscontro, se le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza siano Condizioni</p>

Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*.

Il Comitato rappresenta senza indugio ai competenti organi deliberativi le lacune o le inadeguatezze informative eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa.

Il Comitato dovrà consegnare il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione delle informazioni riguardanti l'Operazione di Minore Rilevanza su cui è chiamato a rilasciare tale parere.

**14.3.- Trasmissione del parere del Comitato e informativa preventiva all'organo deliberante competente**

Ai fini della valutazione di ciascuna Operazione di Minore Rilevanza in merito alla quale è chiamato a deliberare, l'organo a tale fine competente riceve dal Presidente del Comitato il parere del Comitato unitamente agli elementi informativi e alla documentazione utilizzati per la redazione del medesimo parere.

Allo stesso modo l'organo deliberativo competente in merito all'Operazione di Minore Rilevanza deve disporre di informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e modalità di tale Operazione entro il quinto giorno precedente la data in cui esso è chiamato a pronunciarsi. In particolare, qualora le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione trasmessa contiene oggettivi elementi di riscontro.

**14.4.- Delibere dell'organo competente**

Le deliberazioni con cui il competente organo di UBI Banca o altra società del Gruppo UBI approva le Operazioni di Minore Rilevanza forniscono adeguata motivazione in merito:

- (i) all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (ii) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, fornendo, a tal proposito, adeguati elementi di supporto con la documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

**14.5.- Informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza deliberate nonostante il parere negativo o condizionato del Comitato**

Gli organi di UBI Banca e delle altre società del Gruppo UBI, o i soggetti da questi all'uopo delegati, che abbiano deliberato Operazioni di Minore Rilevanza nonostante il parere negativo o condizionato del

	<p>Comitato comunicano, di volta in volta e senza indugio, tale circostanza agli Organi sociali con Funzioni di Gestione, Supervisione Strategica e/o, a seconda del modello <i>governance</i> adottato dalla società interessata, Controllo che non abbiano concorso all'assunzione della delibera.</p> <p><b>14.6.- Informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza</b></p> <p>Gli Incaricati ovvero i soggetti all'uopo individuati dall'organo competente a deliberare in merito alle Operazioni di Minore Rilevanza forniscono agli Organi sociali con Funzioni di Gestione, Supervisione Strategica e/o, a seconda del modello <i>governance</i> adottato dalla società interessata, Controllo con cadenza almeno trimestrale una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza. Nell'ambito di tale informativa, è data evidenza dell'avveramento delle condizioni, se previste, a cui il Comitato aveva subordinato il proprio parere favorevole alla realizzazione di una determinata Operazione di Minore Rilevanza.</p>
<p align="center"><b>Articolo 15</b>  <b>PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPERAZIONI</b>  <b>CON SOGGETTI COLLEGATI SOGGETTE ALLA</b>  <b>DISCIPLINA DELL'ART. 136 TUB</b></p>	<p><b>15.1.- Procedure deliberative per le Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nella disciplina di cui all'art. 136 TUB</b></p> <p>Qualora un'Operazione con Soggetti Collegati ricada nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 136 del TUB, fermo il rispetto delle modalità di approvazione di tale Operazione previste da tale norma, troveranno applicazione le seguenti regole procedurali in deroga a quanto previsto dai precedenti Articoli 13 e 14.</p> <p>a) <u>quanto alle Operazioni di Maggiore Rilevanza</u></p> <p>(i) <b><u>Coinvolgimento del Comitato:</u></b>  il Comitato è coinvolto nelle trattative e nella fase istruttoria relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, e ciò attraverso (i) la ricezione di una completa informativa sui diversi profili dell'Operazione di Maggiore Rilevanza (<i>i.e.</i> controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.) che gli Incaricati hanno l'obbligo di trasmettere con la massima tempestività durante le suddette fasi di trattativa e istruttoria e comunque sino alla loro conclusione nonché (ii) la facoltà di formulare osservazioni e richiedere informazioni agli Incaricati in qualsiasi momento antecedente il perfezionamento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza. Il Comitato rappresenta senza indugio agli Incaricati e ai competenti organi deliberativi le lacune o le inadeguatezze informative eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa.</p> <p>(ii) <b><u>Informativa preventiva agli organi competenti a deliberare:</u></b> ai fini della valutazione di ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, gli Incaricati trasmettono al competente organo deliberativo, entro il <b>quinto giorno</b> precedente la riunione in cui tale organo è chiamato a</p>

	<p>deliberare in merito a tale Operazione, informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e le modalità dell'Operazione. In particolare, qualora le condizioni dell'Operazione di Maggiore Rilevanza siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o <i>Standard</i>, la documentazione predisposta dagli Incaricati contiene oggettivi elementi di riscontro.</p> <p>(iii) <b><u>Deliberazioni dell'organo competente</u></b>: le deliberazioni con cui il competente organo di UBI Banca o di altra società del Gruppo UBI approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza forniscono adeguata motivazione in merito a (i) l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la società interessata nonché (ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o <i>Standard</i>, fornendo, a tal proposito, adeguati elementi di supporto con la documentazione a corredo della delibera.</p> <p>b) <u>quanto alle Operazioni di Minore Rilevanza,</u></p> <p>(i) <b><u>Coinvolgimento del Comitato</u></b>: il Comitato riceve, con congruo anticipo rispetto alla data in cui l'organo competente è chiamato a deliberare in merito, una completa informativa in relazione alle parti, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte degli Incaricati.</p> <p>(ii) <b><u>Informativa preventiva agli organi competenti a deliberare</u></b>: ai fini della valutazione di ciascuna Operazione di Minore Rilevanza, gli Incaricati trasmettono agli organi competenti a deliberare, entro il quinto giorno precedente la data in cui tali organi sono chiamati a deliberare, informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e modalità dell'Operazione di Minore Rilevanza. In particolare, qualora le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o <i>Standard</i>, la documentazione predisposta dagli Incaricati contiene oggettivi elementi di riscontro.</p> <p>(iii) <b><u>Deliberazioni dell'organo competente</u></b>: le deliberazioni con cui il competente organo di UBI Banca o di altra società del Gruppo UBI approva le Operazioni di Minore Rilevanza forniscono adeguata motivazione in merito a (i) l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la società interessata, nonché (ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o <i>Standard</i>, fornendo, a tal proposito, adeguati elementi di supporto con la documentazione a corredo della delibera.</p>
<p align="center"><b>Articolo 16</b></p> <p><b>PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI</b></p>	<p><b><u>16.1.- Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare</u></b></p> <p>Qualora la competenza a deliberare in merito alla realizzazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza</p>



<p align="center"><b>DI MAGGIORE RILEVANZA DI COMPETENZA ASSEMBLEARE</b></p>	<p>sia riservata, ai sensi di legge o di statuto, all'assemblea di UBI Banca o di altra società del Gruppo UBI, per le deliberazioni dell'organo competente a formulare la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea trovano applicazione, in relazione alla fase istruttoria, alla fase delle trattative e a quella dell'approvazione della proposta medesima, le medesime regole procedurali di cui al precedente Articolo 13, con l'eccezione dell'Articolo 13.4.</p>
<p align="center"><b>Articolo 17</b> <b>PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA DI COMPETENZA ASSEMBLEARE</b></p>	<p><b>17.1.- Operazioni di Minore Rilevanza di competenza assembleare</b> Qualora la competenza a deliberare in merito alla realizzazione di un'Operazione di Minore Rilevanza sia riservata all'assemblea ai sensi di legge o in base a specifiche previsioni dello statuto, per le deliberazioni dell'organo competente a formulare la proposta di deliberazione da sottoporre a quest'ultima, in relazione alla fase istruttoria e a quella di approvazione della proposta stessa, trovano applicazione le medesime regole procedurali previste per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza di cui al precedente Articolo 14.</p>
<p align="center"><b>Articolo 18</b> <b>PRESIDI RELATIVI ALLA FASE ESECUTIVA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI</b></p>	<p><b>18.1.- Presidi relativi alla fase esecutiva delle Operazioni con Soggetti Collegati</b> Fermo quanto previsto ai precedenti paragrafi 13.8. e 14.6., gli Incaricati ovvero i soggetti all'uopo individuati dal competente organo deliberativo per l'esecuzione di ciascuna Operazione con Soggetti Collegati informano con la massima tempestività il Comitato ogniqualvolta, nella fase esecutiva di tali Operazioni, appaia verosimile che le stesse possano dare luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.  Le decisioni da assumersi a fronte di tali circostanze, qualora già di per sé non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni procedurali di cui ai precedenti Articoli 12 e 13, non possono essere assunte senza che il Comitato abbia preventivamente rilasciato il proprio parere in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale di tali decisioni. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato, gli Incaricati ovvero i soggetti all'uopo individuati dal competente organo deliberativo per l'esecuzione di ciascuna Operazione con Soggetti Collegati devono (i) astenersi dal dare corso a tale operazione e (ii) sottoporre senza indugio la questione alla decisione dell'organo deliberativo che li aveva delegati a dare esecuzione all'Operazione con Soggetti Collegati.</p>
<p align="center"><b>Articolo 19</b> <b>DELIBERE QUADRO</b></p>	<p><b>19.1.- Ricorso a delibere quadro</b> I competenti organi deliberativi di UBI Banca e delle altre società del Gruppo UBI hanno la facoltà di approvare, mediante un'unica delibera (la "<b>Delibera Quadro</b>"), l'esecuzione di Operazioni con Soggetti Collegati che siano fra loro omogenee quanto alla tipologia e alle caratteristiche delle operazioni e che siano concluse con determinate categorie di Soggetti Collegati.</p>

	<p><b>19.2.- <u>Requisiti delle Delibere Quadro</u></b></p> <p>La Delibera Quadro deve (i) avere efficacia non superiore a un anno e (ii) riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni con Soggetti Collegati a cui fanno riferimento, indicando in particolare, su base cumulata, il prevedibile ammontare massimo da realizzarsi nel periodo di riferimento ivi stabilito nonché specificando le motivazioni delle condizioni in base alle quali le predette Operazioni con Soggetti Collegati devono essere eseguite.</p> <p>Ove un'Operazione con Soggetti Collegati, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.</p> <p><b>19.3.- <u>Disposizioni procedurali</u></b></p> <p>A seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Soggetti Collegati oggetto della Delibera Quadro cumulativamente considerate, il processo di adozione della Delibera Quadro dovrà avvenire in conformità alle disposizioni procedurali di cui al precedente Articolo 13 relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, ovvero a quelle di cui all'Articolo 14 relative alle Operazioni di Minore Rilevanza. Per le singole Operazioni con Soggetti Collegati concluse in attuazione della Delibera Quadro le summenzionate disposizioni non troveranno, invece, applicazione.</p> <p><b>19.4.- <u>Informativa sull'attuazione delle Delibere Quadro</u></b></p> <p>UBI Banca e le altre società del Gruppo UBI forniscono ai rispettivi Organi con Funzione di Supervisione Strategica, su base trimestrale, una completa informativa in merito all'attuazione delle Delibere Quadro.</p>
<p><b>Sezione IV</b> <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b></p>	
<p><b>Articolo 20</b> <b>VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL</b> <b>REGOLAMENTO</b></p>	<p><b>20.1.- <u>Vigilanza su base individuale</u></b></p> <p>Gli organi con funzione di supervisione strategica delle società del Gruppo UBI vigilano, con il supporto delle competenti funzioni, sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle rispettive società. A tal fine, ciascuno di tali organi aggiorna, con cadenza almeno trimestrale, l'elenco di tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse nel precedente trimestre, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato ai sensi del presente Regolamento, con specificazione del Soggetto Collegato, della tipologia dell'operazione e del suo controvalore e, qualora l'operazione non sia stata sottoposta al preventivo esame del Comitato, delle ragioni poste a fondamento dell'esenzione, nonché del <i>plafond</i> determinato per le Delibere Quadro e di una dettagliata informativa sul suo periodico utilizzo.</p>

	<p><b>20.2.- <u>Vigilanza su base consolidata</u></b></p> <p>Anche al fine di consentire alla Capogruppo il costante rispetto del limite consolidato alle Attività di Rischio, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca vigila sulla conformità del presente Regolamento ai principi indicati nelle Disposizioni di Vigilanza 263 e sull’osservanza, a livello consolidato, delle regole procedurali e sostanziali in esso contenute, riferendone all’Assemblea ai sensi dell’art. 153 del TUF. A tal fine gli Organi con Funzione di Supervisione Strategica delle altre società del Gruppo UBI trasmettono al Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo, con cadenza trimestrale, gli elenchi di cui al precedente Articolo 20.1..</p>
<p align="center"><b>Articolo 21</b> <b>INTERPRETAZIONE</b></p>	<p><b>21.1.- <u>Prevalenza della sostanza sulla forma</u></b></p> <p>Ai fini della qualificazione di una controparte di UBI Banca o altra società del Gruppo UBI come Soggetto Collegato si deve fare riferimento alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.</p> <p><b>21.2.- <u>Interpretazione del Regolamento</u></b></p> <p>Spetta al Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca risolvere i dubbi relativi all’interpretazione e all’applicazione del presente Regolamento, in conformità alle disposizioni di legge e statutarie eventualmente applicabili, nonché ai principi e alle raccomandazioni di volta in volta resi pubblici da Banca d’Italia.</p> <p><b>21.3.- <u>Regolamento OPC, disposizioni di coordinamento</u></b></p> <p>Qualora una Operazione con Soggetti Collegati da compiersi da parte di UBI Banca fosse soggetta all’applicazione del presente Regolamento e del Regolamento OPC, i due regolamenti dovranno essere applicati in via cumulativa, dovendo pertanto essere applicate le previsioni di entrambe le discipline, fatti salvi i meccanismi di coordinamento espressamente previsti dal presente Regolamento.</p> <p>Qualora, in relazione a una singola fattispecie dovessero sorgere contrasti tra le due discipline, troverà applicazione la previsione che meglio assicuri il rispetto della finalità di garantire la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale di ciascuna operazione.</p>
<p align="center"><b>Articolo 22</b> <b>MODIFICHE DEL REGOLAMENTO</b></p>	<p><b>22.1.- <u>Modifiche del Regolamento</u></b></p> <p>Il presente Regolamento può essere modificato esclusivamente con delibera del Consiglio di Sorveglianza</p>

	di UBI Banca, previo il parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati di UBI Banca e del Comitato per il Controllo Interno.
<b>Articolo 23 PUBBLICITÀ</b>	<b>23.1.- <u>Pubblicazione del Regolamento</u></b> UBI Banca e le altre componenti bancarie del Gruppo UBI pubblicano il presente Regolamento e le relative modifiche, entro <b>cinque giorni</b> dalla loro approvazione, sul proprio sito <i>internet</i> (ove disponibile).
<b>Articolo 24 PRESIDI ORGANIZZATIVI</b>	<b>24.1. - <u>Presidi Organizzativi</u></b> Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni del Gruppo UBI devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dal presente Regolamento. Essi devono, altresì, perseguire l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.
<b>Articolo 25 LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO</b>	<b>25.1. - <u>Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio</u></b> Nell'Allegato A si riportano i limiti prudenziali riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato e individuale, ai sensi della normativa applicabile, salvo eventuali limiti più stringenti previsti dalla normativa aziendale.
<b>Articolo 26 DISCIPLINA TRANSITORIA</b>	<b>26.1. - <u>Disposizioni Transitorie</u></b> L'entrata in vigore (i) delle disposizioni del presente Regolamento applicabili alle Persone Rilevanti, ai Soggetti Connessi alle Persone Rilevanti e (ii) dell'allegato B è subordinata al recepimento di tali disposizioni negli atti e regolamenti interni attuativi di UBI Banca e delle società del Gruppo UBI. L'entrata in vigore delle predette disposizioni sarà comunicata mediante la pubblicazione sul sito internet di UBI Banca di una nuova versione del presente Regolamento, previa eliminazione della presente clausola transitoria.

**ALLEGATO A**

	<b>ESPONENTI AZIENDALI</b>	<b>PARTECIPANTI DI CONTROLLO O IN GRADO DI ESERCITARE UN'INFLUENZA NOTEVOLE</b>	<b>ALTRI PARTECIPANTI E SOGGETTI DIVERSI DAI PARTECIPANTI</b>	<b>SOGGETTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO O INFLUENZA NOTEVOLE</b>
<b>LIMITI CONSOLIDATI</b>	<b>5%</b>	<b>PARTI CORRELATE NON FINANZIARIE</b>		
		<b>5%</b>	<b>7,50%</b>	<b>15%</b>
		<b>ALTRI PARTI CORRELATE</b>		
		<b>7,50%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>
<b>LIMITE INDIVIDUALE</b>	<b>20%</b>			

## ALLEGATO B

Nel valutare se le condizioni applicabili ad un'Operazione con Soggetti Collegati possano essere qualificate come “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*” UBI Banca e le altre società del Gruppo UBI, nell'adottare atti e regolamenti interni attuativi del presente Regolamento che prevedranno anche opportuni presidi ed adeguate procedure operative, dovranno applicare, con riferimento a ciascuna delle tipologie di operazione sotto indicate, quantomeno le seguenti linee guida:

### (A) Impieghi

Con riferimento agli impieghi, qualunque sia la forma tecnica utilizzata, dovrà essere valutato se gli spread proposti (i) siano uguali o migliorativi per le società del Gruppo UBI rispetto al PRIF<sup>8</sup> tempo per tempo in vigore ovvero, in mancanza, ad altro indicatore che verrà all'uopo individuato, oppure (ii) abbiano uno sconto massimo del 20% rispetto al PRIF ovvero, in mancanza, ad altro indicatore che verrà all'uopo individuato.

Si considerano comunque “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*” le condizioni previste nei fogli informativi a disposizione del pubblico e quelle applicate sulla base di convenzioni commerciali che prevedano l'applicazione generalizzata ad una categoria di soggetti del quale faccia parte lo stesso Soggetto Collegato (ad esempio convenzioni applicabili ai dipendenti del Gruppo UBI nel caso in cui il Soggetto Collegato sia un dipendente, convenzioni applicabili a particolari categorie professionali ove il Soggetto Collegato appartenga a tale categoria professionale e casi analoghi).

### (B) Raccolta diretta

Con riferimento alla raccolta diretta dovrà essere valutato se gli spread proposti rientrino o meno nello scostamento percentuale massimo del 20% rispetto allo spread medio calcolato per la medesima forma tecnica/segmento della controparte.

Si considerano comunque “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*” le condizioni previste nei fogli informativi a disposizione del pubblico e quelle applicate sulla base di convenzioni commerciali che prevedano l'applicazione generalizzata ad una categoria di soggetti del quale faccia parte lo stesso Soggetto Collegato (ad esempio convenzioni applicabili ai dipendenti del Gruppo UBI nel caso in cui il Soggetto Collegato sia un dipendente, convenzioni applicabili a particolari categorie professionali ove il Soggetto Collegato appartenga a tale categoria professionale e casi analoghi).

---

<sup>8</sup> PRIF = prezzo di riferimento. Definito con riferimento alle condizioni di mercato, al contesto competitivo, agli obiettivi di performance aziendali, tenuto conto degli elementi di costo in ottica risk adjusted. Rappresenta un obiettivo per la trattativa commerciale da utilizzarsi come punto di riferimento per la definizione delle condizioni economiche.

**(C) Risparmio Gestito**

Con riferimento alle gestioni collettive sono da considerarsi “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*” le condizioni applicate ai clienti che siano in linea con quanto previsto dal regolamento del fondo, fatta eccezione per eventuali agevolazioni economiche applicate alla generalità della clientela.

Con riferimento alle gestioni individuali, sono da considerarsi “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*” le condizioni (i) almeno pari a quanto contenuto in appositi listini riportanti i prezzi medi applicabili alla clientela che tengano conto della massa patrimoniale in gestione oppure (ii) che abbiano uno sconto massimo del 20% rispetto a detti prezzi medi.

**(D) Beni Immobili**

Con riferimento alle compravendite di immobili, dovrà essere valutato se le condizioni proposte per la transazione siano in linea (o migliorative per la società del Gruppo UBI che compie l'operazione) rispetto ad una perizia di stima che dovrà essere all'uopo redatta da un esperto indipendente e dotato di idonei requisiti di professionalità.

**(E) Fornitura di beni o servizi a società del Gruppo UBI**

Con riferimento all'acquisto di beni e/o servizi da un Soggetto Collegato, l'acquisto dovrà avvenire attraverso una negoziazione competitiva fra almeno tre fornitori e questo indipendentemente dal valore della fornitura.

Eventuali deroghe, opportunamente motivate, dovranno essere sottoposte per accettazione al responsabile della struttura gerarchicamente superiore a diretto riporto dell'alta direzione/direzione generale/Consiglio di Gestione o Consiglio di amministrazione. La dichiarazione dovrà contenere le motivazioni della scelta vincolata e attestare la congruità oggettiva del prezzo applicato rispetto al servizio reso/bene acquistato.